

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3113

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2004

—————

Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152,
recante disposizioni a tutela dell’ordine pubblico

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Le recenti polemiche sull'uso di capi di abbigliamento che impediscono o rendono difficoltoso il riconoscimento di una persona, le inevitabili polemiche che sono seguite a provvedimenti ed ordinanze emanate per tutelare la pubblica sicurezza, e, in alcuni casi, la salute pubblica, inducono a ricercare una corretta interpreta-

zione delle norme in vigore di fatto di pubblica sicurezza.

Il presente disegno di legge non vuole lasciare dubbi interpretativi alle disposizioni che regolano il riconoscimento di una persona in luogo pubblico o in luogo aperto al pubblico, ad esclusione dei luoghi di culto in cui vengono garantite le tradizioni e regole previste dalle varie religioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - Salvo che diversa disposizione di legge lo consenta o lo imponga, chiunque utilizzi un qualunque mezzo atto ad impedire o a rendere difficoltoso l'immediato riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sia legittimo luogo di culto, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 500 a euro 2000.

Chiunque utilizzi un qualunque mezzo atto ad impedire o a rendere difficoltoso l'immediato riconoscimento della persona, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sia legittimo luogo di culto, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1000 a euro 5000. Per il delitto di cui al presente comma è consentito l'arresto in flagranza».

